



**Linee Guida di Gruppo
per la regolamentazione dei rapporti
delle Banche del Gruppo BPER
con gli Operatori della difesa
e le Imprese produttrici di armamenti.**

Modena, 26 giugno 2012 -

Aggiornamenti del documento.

Versione	Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche
1	10 gennaio 2012	Emanazione
2	26 giugno 2012	Aggiornamenti

1	OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	4
	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	4
	DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	4
	GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	4
	GESTIONE DELLE ECCEZIONI/DEROGHE.....	5
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	5
2.1	NORMATIVA ESTERNA.....	6
2.2	NORMATIVA INTERNA.....	7
2.3	VALORI E PRINCIPII DI RIFERIMENTO DELLE BANCHE DEL GRUPPO BPER.....	7
3	SVILUPPO DELLA TEMATICA OGGETTO DELLE LINEE GUIDA.....	8
3.1	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	8
3.1.1	TIPOLOGIA DELLE CONTROPARTI.....	8
3.1.2	NATURA DEI SERVIZI FINANZIARI OGGETTO DI DISCIPLINA.....	8
3.1.3	CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI FINALI.....	9
3.2	IDENTIFICAZIONE DELLE CONTROPARTI.....	9
3.3	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI.....	10
3.3.1	PRODUTTORI DI ARMI BANDITE O DISCIPLINATE DAI TRATTATI INTERNAZIONALI (COSIDDETTE “CONTROVERSE”).....	10
3.4	PRODUTTORI DI ARMI CONVENZIONALI ED OPERATORI DELLA DIFESA.....	10
3.4.1	PARTECIPAZIONI DIRETTE.....	10
3.4.2	FINANZIAMENTI.....	10
3.4.3	SERVIZI DI INCASSO.....	11
3.4.4	GESTIONE DEPOSITI ED INVESTIMENTI.....	11
3.5	TRASPARENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDER.....	13
3.6	ALLEGATO 1 – “LISTA BIANCA” DEI PAESI DI DESTINAZIONE.....	13

1 Obiettivi e gestione del documento.

Obiettivo del documento.

Le presenti “Linee Guida per la regolamentazione dei rapporti delle Banche del Gruppo BPER con gli Operatori della difesa e le Imprese produttrici di armamenti”¹, disciplinano i rapporti intercorrenti tra la Banca popolare dell’Emilia Romagna² e le Banche del Gruppo BPER³, con le imprese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari, come di seguito meglio specificato.

Destinatari del documento.

Le Linee Guida si applicano a **tutte le Banche italiane del Gruppo**.

Ai fini della **decorrenza**, si precisa che le presenti “Linee Guida” hanno efficacia unicamente per le operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse, mentre le **operazioni pregresse** (ovvero le operazioni in corso alla data di entrata in vigore delle Linee Guida) trovano esecuzione sino alla loro scadenza contrattuale.

Gestione del documento.

Il presente documento si connota come “Linee Guida” e, in coerenza con il “Regolamento del processo di emanazione e divulgazione della normativa di Gruppo”, le responsabilità delle fasi del processo di gestione del documento sono declinate nel prospetto seguente.

Capogruppo							Banche del Gruppo
Redazione documento	Parere di coerenza	Parere di conformità	Validazione	Approvazione	Divulgazione	Archiviazione	Recepimento
Ufficio Relazioni Esterne e Attività RSI	Servizio Organizzazione	Servizio Compliance	Comitato di Direzione Generale	Consiglio di Amministrazione	Direzione Pianificazione Strategica e Controllo	Servizio Organizzazione	CdA delle Banche del Gruppo

¹ Nel seguito anche Linee Guida

² Nel seguito anche Banca, Capogruppo, BPER.

³ Nel seguito anche Banche del Gruppo.

Le presenti “Linee Guida” sono prodotte dall'Ufficio Relazioni Esterne e Attività di Responsabilità Sociale d'Impresa della Capogruppo⁴ esaminate e validate dal Comitato di Direzione Generale della Banca popolare dell'Emilia Romagna, quindi approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; successivamente, sono recepite dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca del Gruppo.

Eventuali esigenze di **aggiornamento**, necessarie per modifiche del contesto normativo/organizzativo ovvero opportune per affinamento o mutamento della posizione della Banca in materia, vengono indirizzate alla Funzione RSI; questa, formulando le proposte d'intervento sulle “Linee Guida”, le sottopone per l'approvazione all'Amministratore Delegato della Capogruppo il quale, ove occorra in relazione al loro contenuto, ne dà successiva informativa al Consiglio d'Amministrazione.

Gestione delle eccezioni/deroghe.

- Ogni richiesta di **eccezione/deroga alle “Linee Guida”** (corredata da idonea documentazione e dalle motivazioni sottostanti) deve essere inviata alla Funzione RSI della Capogruppo, che provvede a sottoporla all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Capogruppo, il quale, ove occorra, ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Di tale deroga e delle motivazioni sottostanti deve essere fatta apposita menzione nella Rendicontazione annuale del Gruppo.
- Ogni richiesta di **deroga disposta a singole operazioni** (di incasso, di credito all'export o di finanziamento), corredata da idonea documentazione e dalle motivazioni sottostanti, deve essere inviata alla Funzione RSI della Capogruppo, che provvede a sottoporla all'attenzione del Direttore Generale della Banca del Gruppo in questione, il quale informa l'Amministratore Delegato circa la decisione assunta. Di tale deroga e delle motivazioni sottostanti deve essere fatta apposita menzione nella Rendicontazione annuale del Gruppo.

2 Contesto di riferimento.

Il rapporto tra banche ed operatori del settore difesa è da tempo sotto gli occhi attenti della società civile italiana, ed in particolare delle associazioni che si prefiggono di evitare che l'Italia e le sue aziende siano coinvolte in operazioni di produzione/compravendita di armi cosiddette “controverse”, in particolare ove le controparti siano localizzate in Paesi oggetto di sanzioni internazionali.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna ha deciso, con valenza di Gruppo, di disciplinare in modo organico e controllato la relazione con le imprese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari. Le presenti “Linee Guida” risultano coerenti con i principi di riferimento a suo tempo enunciati nel **Codice Etico** della Capogruppo e ne costituiscono una naturale evoluzione.

Il principale riferimento normativo in questo ambito è costituito dalla **legge n.°185/90** (che pone precisi limiti ad esportazione, importazione e transito di determinate tipologie di armamenti) e dai Regolamenti emanati dall'Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l'importazione e/o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria ad essi pertinenti. In particolare, la legge n.°185/90 vieta espressamente scambi commerciali con Paesi in conflitto armato e con Paesi i cui governi si siano resi responsabili di gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani; stabilisce poi un importante principio di trasparenza, che obbliga il Governo a riferire annualmente al Parlamento sull'ammontare e la tipologia delle operazioni autorizzate.

Pur essendo considerata una delle leggi internazionali più restrittive in materia, la legge n.°185/90 presenta alcuni limiti, anche a seguito di una recente revisione normativa che ha inserito margini di discrezionalità nei criteri di autorizzazione delle operazioni di esportazione di materiale bellico.

E' importante sottolineare che la legge n.°185/90 disciplina esclusivamente l'export, l'import ed il transito dei materiali di armamento.

L'ambito di applicazione delle presenti “Linee Guida” è invece, come illustrato oltre, ben più esteso.

⁴ Nel seguito anche Funzione RSI.

In relazione alle operazioni di supporto all'import/export di materiali di armamento, le Banche del Gruppo hanno scelto di non prevedere un divieto assoluto, ma di darsi delle regole per stabilire quali operazioni considerano autorizzabili e quali no. Le Banche del Gruppo continueranno quindi ad essere presenti nelle Relazioni annuali predisposte dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della citata legge, ma lo saranno in relazione ad operazioni che, ad avviso del Gruppo stesso, minimizzano il rischio che i beni prodotti o i servizi forniti siano destinati a soggetti diversi da Governi democratici o da soggetti legittimamente autorizzati all'uso della forza.

Disciplinando inoltre altre tipologie di operazioni (nello specifico, i finanziamenti) le Banche del Gruppo dimostrano il loro impegno alla trasparenza sugli aspetti più rilevanti del rapporto tra istituti di credito ed operatori della difesa.

2.1 Normativa esterna.

Di seguito si fornisce indicazione sintetica della normativa esterna di riferimento:

- **Legge n.°185/90** e successive modifiche *“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”* ;
- Regolamenti emanati dall’Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l’importazione e/o l’esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria ad essi pertinenti.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (*D.P.C.M* del 14.01.2005 n. 93) *“Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”*;
- Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6.05.2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa;
- Trattato delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi nucleari, siglato nel 1968, che proibisce agli Stati firmatari che dispongono di tecnologie nucleari di cedere ad altri Stati armi nucleari e/o tecnologie abilitanti alla costruzione delle stessi;
- Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto e la restrizione dell’utilizzo di determinate armi convenzionali considerate eccessivamente dannose per gli eserciti in guerra e le popolazioni civili, siglato a Ginevra nel 1980;
- La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell’Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Mine Antipersona, e per la loro Distruzione (o Trattato per la Messa al Bando delle Mine), firmata a Ottawa nel Dicembre 1997;
- La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell’Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Armi Chimiche, siglata a Ginevra nel 1992;
- La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell’Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Armi Batteriologiche, siglata nel 1972;
- Codice deontologico internazionale di Le Hague contro la proliferazione dei missili balistici entrato in vigore nel 2002, che vincola gli Stati firmatari a pratiche di reciproca trasparenza per quel che riguarda lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie missilistiche;
- Convenzioni sulle munizioni a frammentazione, siglata a Dublino nel 2008, che proibisce l’uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di cluster munitions (“a grappolo”);
- Accordi di Wassenaar. Regime di controllo volontario sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni a duplice uso impiegati per la fabbricazione di queste armi, entrati in vigore nel 1996;
- Atto adottato a norma del trattato UE – Posizione Comune⁵ 2008\944 del Consiglio che definisce Norme comuni per il controllo dell’esportazione di tecnologia e attrezzature militari;

⁵ Tutti gli Stati membri hanno convenuto di attenersi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari all’atto della valutazione delle domande di esportazione dei prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. La posizione comune intende anche migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e favorire una migliore conoscenza reciproca delle politiche nazionali in materia di controllo delle esportazioni.

- “Indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” (*Delibera n.357 del 27 maggio 2009 della Banca d’Italia*).

Per quanto riguarda le tecnologie nucleari e missilistiche sono da tenere in considerazione anche le linee guida prodotte da gruppi di lavoro e associazioni volontarie di Paesi quali il “Nuclear Suppliers Group”, il “comitato Zangger” e il “Missile Technology Control Regime”.

2.2 Normativa interna.

Di seguito si fornisce indicazione sintetica della normativa interna di riferimento, all’interno ed in coerenza della quale le presenti Linee Guida si pongono:

- Linee Guida del Governo Societario di Gruppo;
- Mappa dei Rischi di Gruppo;
- Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo;
- Codice Etico;
- Direttiva di Gruppo;
- Procedura Organizzativa (emanata tramite Ordine di Servizio di Gruppo).

2.3 Valori e principi di riferimento delle banche del Gruppo BPER.

Il tema del rapporto tra Istituti di Credito ed operatori della difesa può essere affrontato correttamente, solo avendo riguardo al contesto più generale in cui tale rapporto si inserisce.

Nel definire le presenti “Linee Guida”, le Banche del Gruppo hanno ricercato il corretto bilanciamento tra alcuni **Valori generali** a cui fanno riferimento:

- promozione dei diritti umani e della pace;
- rispetto del diritto alla difesa ed alla sicurezza dei popoli e delle nazioni;
- rispetto delle libertà d’impresa e di iniziativa economica (anche dei produttori di armamenti) nell’ambito delle regole dell’ordinamento.

Ciò significa perseguire l’equilibrio tra l’ideale tensione verso un modello di società e relazioni basato sul rispetto reciproco ed il ripudio della violenza; la realistica constatazione che la totale assenza di armi, anche solo per il mantenimento dell’ordine pubblico, non appare al momento una scelta praticabile.

A tali considerazioni si aggiunge una riflessione sul rispetto della libertà di impresa e di iniziativa economica: la produzione di armamenti, anche se controversa sul piano morale, è attività considerata pienamente legittima dall’ordinamento vigente. In ragione di ciò le Banche del Gruppo non discriminano a priori, nell’erogazione dei propri servizi, i soggetti operanti nel settore.

Le Banche del Gruppo sono però impegnate a valutare con accuratezza caratteristiche e comportamenti delle controparti con cui entrano in contatto, per evitare di intervenire in operazioni non compatibili con i valori ed i principi di riferimento delle Banche del Gruppo stesse.

I **Valori specifici** che le Banche del Gruppo perseguono nell’attività bancaria sono:

- correttezza;
- trasparenza;
- responsabilità.

Conformandosi ad essi, i **Principii specifici**, ispiratori delle presenti Linee Guida, sono così stabiliti:

- modularità: definizione di livelli di attenzione diversificati, in relazione alle implicazioni etiche di ciascun tipo di operazione;
- flessibilità: definizione di regole di processo, più che divieti formali e assoluti;
- applicabilità: monitoraggio continuo dell’applicazione delle “Linee Guida” ed aggiornamento periodico di procedure e casistiche disciplinate;

- co-responsabilizzazione delle controparti: coinvolgimento della Clientela “corporate” in un percorso di trasparenza;
- *accountability*: Rendicontazione periodica di informazioni relative all'applicazione delle Linee Guida ed ai risultati da essa prodotti;
- apertura e dialogo: disponibilità al confronto con i “portatori di interesse” organizzati e riconosciuti come autorevoli nei propri ambiti di riferimento (es. associazioni di imprese, reti di associazioni non governative, centri di ricerca, dipartimenti universitari).

3 Sviluppo della tematica oggetto delle linee guida.

3.1 Campo di applicazione e definizioni.

Come detto, le Banche del Gruppo non intendono applicare una regola indifferenziata di limitazione del credito all'intero settore della produzione di armamenti.

La disciplina delle relazioni viene così articolata in base a **tre elementi**, che esplicitano le logiche di scelta adottate dal Gruppo BPER:

- tipologia delle controparti;
- natura dei servizi finanziari richiesti;
- caratteristiche dei destinatari finali.

3.1.1 TIPOLOGIA DELLE CONTROPARTI.

Le controparti potenzialmente interessate dall'applicazione delle presenti “Linee Guida” sono:

- **produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette “controverse”** (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, batteriologiche o nucleari, armi di distruzione di massa vietate dai Trattati internazionali)⁶;
- **produttori di armi convenzionali**⁷ ed operatori della difesa.

Sono considerati produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette “controverse” anche le Società che, pur non esercitando direttamente attività produttive in senso stretto, esercitano il controllo su Società che svolgono tali attività nel settore delle armi in questione.

Sono **escluse dal campo di applicazione** delle presenti “Linee Guida” le imprese che si occupano di stoccaggio e di intermediazione commerciale di armi, così come i produttori di armi sportive, da caccia e da collezione, di “armi comuni da sparo” ed “armi corte da sparo non automatiche” e relative munizioni. Nei confronti di questi soggetti sono quindi applicate le consuete regole aziendali che disciplinano l'istruttoria, l'erogazione dei crediti e la prestazione di servizi (fermo restando il rispetto della Legge n.°185/90).

3.1.2 NATURA DEI SERVIZI FINANZIARI OGGETTO DI DISCIPLINA.

I servizi finanziari che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti “Linee Guida” sono distinti nelle seguenti tipologie:

⁶ Principali Organismi, Trattati e Convenzioni di riferimento: Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari; Nuclear Suppliers Group; Comitato Zangger; Missile Technology Control Regime; Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation; Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction; Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling of Bacteriological and Toxine Weapons and on their Destruction; Convention on Certain Conventional Weapons; Convention on the Prohibition of Use, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction.

⁷ Per armi convenzionali si intendono quelle elencate nella “Munitions List” degli Accordi di Wassenaar.

- **Partecipazioni dirette** di BPER o di sue controllate bancarie in Imprese che producono armamenti ed in Operatori nel settore della difesa;
- **Finanziamenti** (di qualsiasi specie, compresi i “crediti di firma” ed anche il “credito generico”, ossia nel linguaggio comune il cosiddetto “fido”) a favore di Imprese che producono armamenti ed Operatori nel settore della difesa;
- **Servizi di incasso, credito all’export** (in Italia e all’estero) a favore di Imprese che producono armamenti ed Operatori nel settore della difesa;
- **Gestione di depositi e di investimenti** (compresa la liquidità giacente sui conti correnti attivi, gestioni patrimoniali, gestione della tesoreria, servizio di *cash pooling*) relativi ad Imprese che producono armamenti ed Operatori nel settore della difesa.

3.1.3 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI FINALI.

Per quanto riguarda le armi convenzionali ed i sistemi di difesa, una delle principali scriminanti per accertare l'accettabilità di un'operazione è la natura dei destinatari finali dei beni e dei servizi in oggetto.

La volontà è di prevenire o contenere il rischio che i beni prodotti od i servizi forniti siano destinati a Paesi retti da Governi non democratici od a soggetti non legittimamente autorizzati all'uso della forza (quali invece sono Eserciti regolari, Forze di Polizia, etc.).

Per minimizzare questo rischio, le Banche del Gruppo da un lato limitano fortemente le tipologie di destinatari “finali” ammissibili, dall'altro restringono il numero di Paesi di destinazione verso i quali è possibile esportare.

La lista dei Paesi di destinazione considerati ammissibili (di seguito “**Lista Bianca**” - **Allegato 1**) è composta dai Paesi Membri della **UE**, della **NATO**, dell'**OCSE**, del cosiddetto “**G20**” e da alcuni **Paesi**, chiaramente identificati.

La lista è rivista e validata annualmente e può subire modifiche/integrazioni, anche sulla base di segnalazioni di *stakeholder* riconosciuti dalle Banche del Gruppo.

Il Gruppo BPER si riserva la **facoltà di “porre sotto embargo”** di propria iniziativa **un determinato Paese**, qualora venga a conoscenza di fatti e circostanze conclamate che ne attestino gravi violazioni dei **diritti umani**; ciò anche nelle more di una decisione degli organismi internazionali preposti alla disciplina dei rapporti tra gli Stati. In tal caso, BPER informa tempestivamente gli Operatori della Difesa Clienti del Gruppo.

3.2 Identificazione delle controparti.

La Funzione RSI e le Banche del Gruppo creano e mantengono aggiornata:

- una lista di operatori specializzati nella produzione di armi controverse;
- una lista di operatori del settore della difesa.

Ciò tramite molteplici fonti tra cui, ad esempio:

- elenchi di cui alle Relazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento, ai sensi della legge n.°185/90;
- elenchi delle imprese federate ad associazioni di categoria (**AIAD**, Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, ed **ANPAM**, Associazione Nazionale Produttori di Armi e Munizioni);
- elenchi forniti da centri di ricerca internazionali (in particolare, **SIPRI**) e segnalazioni provenienti da organizzazioni della società civile (con le quali potranno essere siglati accordi specifici);
- indicazioni ricavate dalla stampa specializzata e da altre fonti di informazione specializzate.

Tali liste facilitano l'identificazione degli operatori della difesa e dei produttori di armamenti eventualmente presenti tra la Clientela attuale delle Banche del Gruppo e, soprattutto, permettono alle dipendenze bancarie di valutare consapevolmente le richieste provenienti da potenziali nuovi clienti.

Gli operatori della difesa ed i produttori di armamenti con cui le Banche del Gruppo entrano in contatto vengono poi ulteriormente classificati in base a:

- rapporto tra fatturato militare e fatturato civile;
- mercati di destinazione della produzione militare.

3.3 Disciplina delle operazioni.

La compatibilità delle operazioni con le presenti “Linee Guida”, come detto, viene accertata sulla base: (i) del **tipo di materiali prodotti** dalle controparti; (ii) dei **Paesi di destinazione** dei materiali stessi.

3.3.1 PRODUTTORI DI ARMI BANDITE O DISCIPLINATE DAI TRATTATI INTERNAZIONALI (COSIDDETTE “CONTROVERSE”).

Le Banche del Gruppo escludono tassativamente qualsiasi rapporto con le aziende che producono armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette “controverse”.

Non sarà quindi autorizzata alcuna forma di partecipazione diretta delle Banche del Gruppo nel capitale delle suddette aziende e (nel caso queste ultime facciano parte di Gruppi Aziendali) delle loro Società controllanti, così come la fornitura ad esse di qualsiasi servizio finanziario (finanziamenti, incasso e pagamenti in Italia e all'estero, credito all'export, gestione depositi e investimenti, conto corrente).

3.4 Produttori di armi convenzionali ed operatori della difesa.

3.4.1 PARTECIPAZIONI DIRETTE.

Non saranno autorizzate forme di partecipazione diretta al capitale da parte di BPER e di sue controllate bancarie in società produttrici di: Armi convenzionali; Operatori della difesa; Produttori di armi sportive, da caccia e da collezione; Produttori di armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche; Imprese che si occupano di stoccaggio di armi; Intermediari commerciali (come da Tabella Riepilogativa).

3.4.2 FINANZIAMENTI.

Il rapporto tra le Banche del Gruppo con i produttori di armi convenzionali e gli operatori della difesa è subordinato alla valutazione della composizione del fatturato di tali imprese (percentuale sul totale del fatturato di origine “militare”⁸) e alla tipologia di mercati in cui esse operano (analisi dei Paesi con i quali il fatturato “militare” viene realizzato).

Imprese con fatturato in prevalenza di origine civile.

Le imprese con un fatturato che può considerarsi in prevalenza di origine “civile” (più del 60% del fatturato totale) vengono di regola considerate eligibili per un finanziamento.

Imprese con fatturato di origine militare significativo.

Le imprese con un fatturato di origine “militare” significativo (più del 40% del fatturato dell'ultimo esercizio) vengono considerate non compatibili con i valori delle Banche del Gruppo se più del 30% dei ricavi di origine militare viene realizzato con Paesi non appartenenti alla “Lista Bianca” (Allegato 1).

Operazioni eventualmente in corso all'entrata in vigore delle “Linee Guida” vengono portate a termine, nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti. Nessuna nuova operazione, di qualsivoglia natura o importo, è consentita.

La posizione della controparte può essere rivista, qualora le sue fonti di ricavo od i Paesi di destinazione varino in misura tale da rientrare/uscire nel parametro di cui sopra.

Di conseguenza, le imprese che viceversa realizzano più del 70% del fatturato di origine “militare” in Paesi ricompresi nella “Lista Bianca” sono considerate eligibili per un finanziamento.

Co-responsabilizzazione delle controparti.

Al fine di classificare correttamente le varie imprese in base a natura e composizione del fatturato, le Banche

⁸ Si considera allo scopo il fatturato derivante dalla vendita di prodotti rientranti nel campo di applicazione della legge 185/90, art. 2.

del Gruppo, per il tramite delle filiali interessate, richiedono alle singole imprese di fornire i dati necessari per le analisi sopraccitate, richieste dalle presenti Linee Guida, sulla base di **autocertificazioni**.

3.4.3 SERVIZI DI INCASSO.

Le operazioni vengono autorizzate, a condizione che (oltre ad essere autorizzate dalle competenti Autorità ex Legge n.°185/90) rispondano ad una delle seguenti tipologie:

- a) abbiano, come controparte acquirente, un soggetto governativo e siano dirette verso Paesi che offrano adeguate garanzie in ordine al rispetto dei diritti umani e civili (Lista Bianca, **allegato 1**) [es: un ministero, un corpo militare, un corpo di polizia, un ente locale, etc.];
- b) abbiano, come controparte acquirente, un soggetto governativo e siano dirette verso Paesi impegnati in operazioni umanitarie o di *peace keeping*, sotto l'egida delle Nazioni Unite; [es: un esercito europeo impegnato in missione di pace in Darfur];
- c) abbiano, come controparte acquirente, un soggetto privato nell'ambito di progetti transnazionali di difesa promossi o coordinati da uno o più Governi Paesi membri dell'Unione Europea o della NATO; [es: fornitura di prodotti da azienda italiana ad azienda francese, nell'ambito di un progetto di ricerca UE];
- d) abbiano, come controparte acquirente, un soggetto privato controllato dal Governo di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o della NATO [es: azienda controllata da un governo europeo, che fornisce dei beni ad un'altra azienda controllata da un Paese appartenente alla NATO].

3.4.4. GESTIONE DEPOSITI ED INVESTIMENTI.

Le operazioni della specie vengono autorizzate, senza restrizioni, ai soggetti non produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali (cosiddette "armi controverse").

⁹ Con operazioni a carattere umanitario e/o di peace keeping si intendono operazioni di sminamento, operazioni di assistenza e protezione rifugiati, operazioni di soccorso internazionale a seguito di gravi emergenze ed operazioni di intervento/ricostruzione messe in atto a seguito di accordi intergovernativi, approvati da organismi multilaterali e istituzioni internazionali di cui l'Italia sia membro (ONU, NATO, EU).

Tabella riepilogativa per operazioni e per tipologia di servizi.

	Produttori di <u>armi bandite o disciplinate da Trattati internazionali</u> (cosiddette "<u>controverse</u>").	Produttori di <u>armi convenzionali</u> ed operatori della difesa.	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di <u>armi sportive e da caccia</u>; • Produttori di <u>armi da collezione</u>; • Produttori di <u>armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche</u>; • Imprese che si occupano di <u>stoccaggio</u> di armi; • <u>Intermediari commerciali</u>.
Partecipazioni dirette.	NO	NO	NO
Finanziamenti.	NO	<ul style="list-style-type: none"> • SI, se il fatturato è in prevalenza "civile" (più del 60% del fatturato). • SI, se più del 40% del fatturato è di origine "militare", ma viene realizzato per più del 70% in Paesi ricompresi nella "Lista Bianca". • NO, nei restanti casi. 	SI
Servizi di <u>incasso</u> (in Italia ed all'estero), <u>credito all'export</u>.	NO	<p>SI, se autorizzate ai sensi della Legge 185/90.</p> <p>Ma con forti limitazioni in base alla natura della controparte acquirente ed al Paese di destinazione (vedi par. 3.4.3).</p>	SI
Gestione depositi ed investimenti.	NO	SI	SI

3.5 Trasparenza, formazione del personale e confronto con gli stakeholder.

Le Banche del Gruppo si impegnano a **Rendicontare con cadenza annuale** l'applicazione delle presenti Linee Guida – di norma, se possibile, in concomitanza con la pubblicazione della relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'applicazione della Legge n.°185/90 - così da fornire un quadro complessivo della situazione del Gruppo nei rapporti con gli Operatori della difesa e le Imprese che producono armamenti.

Ciò avviene tramite la Capogruppo che dà conto, in forma aggregata a livello di singola Banca:

- del **numero delle operazioni approvate per ciascuna tipologia** e dell'**esito delle istruttorie**;
- degli **importi complessivi finanziati per ciascuna fattispecie**;
- delle eventuali **deroghe alle presenti Linee Guida**, di cui al precedente punto "Gestione delle eccezioni";
- delle eventuali **deroghe a singole operazioni**, di cui al precedente punto "Gestione delle eccezioni".

Le **informazioni di dettaglio sulle operazioni** che ricadono nell'ambito di applicazione della **Legge n.°185/90** rendono note, secondo le presenti "Linee Guida" e quindi su base volontaria rispetto agli obblighi di legge:

- il **Paese di destinazione**;
- l'**ammontare**;
- il **codice di autorizzazione** delle operazioni (incluso il numero di autorizzazione MAE).

Nel rispetto doveroso del **segreto bancario**, non vengono indicati i **nominativi** delle imprese in questione.

Le Banche del Gruppo **sono aperte al confronto con le organizzazioni della "società civile"** (e con i soggetti comunque interessati) nonché con gli Operatori della difesa al fine di migliorare la presente disciplina e contribuire, anche in tale modo, ad aumentare la sensibilità dell'opinione pubblica e degli operatori professionali sul tema oggetto delle presenti "Linee Guida".

Formazione del Personale del Gruppo BPER.

Al fine di giungere ad una puntuale e corretta attuazione delle Linee Guida, il Gruppo BPER promuoverà iniziative di **formazione** e di **informazione** sulle stesse, con particolare attenzione al Personale che opera nelle Dipendenze, nelle strutture Corporate e negli Uffici Centrali direttamente coinvolti, affinché gli interessati ne conoscano i contenuti, ne comprendano le motivazioni etiche, siano proattivi nella gestione.

3.6 Allegato 1 – "**Lista Bianca**" dei Paesi di destinazione.

• **Paesi Membri dell'Unione Europea (UE):**

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

• **Paesi Membri della NATO** (esclusi quelli già appartenenti alla UE):

Albania, Canada, Croazia, Islanda, Norvegia, Stati Uniti, Turchia.

• **Paesi Membri dell'OCSE** (esclusi quelli già appartenenti alla UE od alla NATO):
Australia, Cile, Corea del Sud, Giappone, Israele Messico, Nuova Zelanda, Svizzera.

• **Paesi Membri del G20** (esclusi quelli già appartenenti a UE, NATO, OCSE):
Arabia Saudita, Argentina, Brasile, India, Indonesia, Russia, Sudafrica.

• **Altri Paesi:**

Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja, Umm al-Qaywayn), Kuwait, Giordania.

N.B.: ancorché appartenenti a consessi internazionali, sono di fatto esclusi dalla "Lista Bianca" i Paesi che risultano eventualmente sotto embargo parziale o totale (es. Cina).